



COMUNE DI COSTABISSARA

Provincia di Vicenza

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
53	06-11-2025

OGGETTO:

ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL' ATMOSFERA PERIODO DAL 07/10/2025 AL 30/04/2026- MODIFICA ORDINANZA 46 DEL 02/10/2025

Vista la nota n. 535301 del 06/10/2025, con la quale la Regione Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha comunicato al Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Vicenza “Chiarimenti in merito all’azione E.7.a dell’Appendice I al PRTRA (Regolamentazione falò tradizionali, barbecue e fuochi d’artificio)”;

Considerato che tale comunicazione è stata trasmessa dalla Provincia di Vicenza all’ Amministrazione Comunale l’ 08/10/2025 e acquisita al protocollo comunale nr. 14476 del 09/10/2025;

Preso atto che nella suddetta nota si informa che “la scheda si incentra sulla regolamentazione dei falò tradizionali, barbecue e fuochi d’artificio [...] Non rileva, a tal fine, il riferimento alla “**preparazione di caldarroste**” nell’ultimo periodo delle modalità di attuazione, che deve intendersi quale refuso”;

Evidenziata quindi l’opportunità di aggiornare l’ordinanza n. 46 del 02/10/2025 con le nuove indicazioni regionali;

Richiamata la propria ordinanza n. 46 del 02/10/2025;

ORDINA

la modifica del punto B4) del dispositivo ordinatorio dell’ordinanza n. 46 del 02/10/2025 come segue: B4) di effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all’aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (livello arancio**) e al secondo livello di allerta (**livello rosso**). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas). In deroga a quanto sopra riportato, la preparazione di caldarroste deve ritenersi attività sempre consentita;**

ORDINA altresì

la modifica dei seguenti punti del paragrafo ECCEZIONI come segue:

18. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da intestatario o altra persona convivente che abbiano compiuto il 70° anno di età limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta – verde e allerta 1 – arancio;

21. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti da intestatario o altra persona convivente con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00 muniti dell’attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta – verde e livello 1 – arancio.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
2. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - alla Provincia di Vicenza;
 - alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
 - alla Società Vicentina Trasporti Srl;
 - alla Prefettura di Vicenza;
 - alla Questura di Vicenza;
 - ai Vigili del Fuoco di Vicenza;
 - al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
 - ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "Agglomerato Vicenza": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo, Zermeghedo, Vicenza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all' Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Edilizia Urbanistica Commercio e Ambiente, geom. Listrani Marina, Comune di Costabissara, Piazza Vittorio Veneto,29.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
prof. Giovanni Maria Forte

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.